



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

REGIONE LAZIO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97532760580), rappresentato dall'ing. Giancarlo Storto in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2012,

e

la regione Lazio (P.I. 80143490581) nella persona del dott. Luca Fegatelli, Direttore del Dipartimento istituzionale e Territorio, a ciò delegato con atto in data 4 maggio 2012, prot. 262/SP;

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11, comma 1, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

- l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

- l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

- l'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato D.P.C.M. 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;

- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato



nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione degli interventi oggetto dei programmi coordinati di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n.121;

VISTI gli articolo 11, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, come modificati, rispettivamente, dai commi 3 e 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispongono che gli Accordi di programma di che trattasi siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO CHE

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, foglio 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse i cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Lazio è stata attribuita la somma complessiva di euro 38.574.906,25 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- con il presente Accordo di programma, di seguito denominato Accordo, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa, si provvede a:

- a) individuare, d'intesa con la regione Lazio, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;
- b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- il Direttore del Dipartimento territorio della regione Lazio, con determinazione 17 giugno 2010, n. B 3014 (**All. 1**), ha approvato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, l'avviso pubblico per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;
- la regione Lazio con D.G.R. 11 novembre 2010, n. 506 (**All. 2**), ha manifestato la propria partecipazione finanziaria al programma coordinato di interventi con risorse regionali pari ad euro 11.572.471,88 ed ha demandato al Dipartimento istituzionale e territorio la nomina di una Commissione per la valutazione delle proposte;
- con determinazioni del direttore del Dipartimento istituzionale e territorio 24 novembre 2010, n. A 6405 (**All. 3**), e 8 giugno 2011, n. A 5756 (**All. 4**) è stata rispettivamente istituita ed integrata la Commissione per la valutazione delle proposte di intervento da ammettere al finanziamento di cui al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009;
- con successiva determinazione del direttore del Dipartimento istituzionale e territorio 27 luglio 2011, n. A 7725 (**All. 5**), sono state approvate, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, le proposte di intervento ammissibili al finanziamento di cui al citato Piano Nazionale;
- la regione Lazio, a conclusione dell'istruttoria svolta da parte degli uffici regionali preposti, ha approvato, con D.G.R. 21 ottobre 2011, n. 485 (**All. 6**), il programma coordinato degli interventi, da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *d*), del Piano nazionale di edilizia abitativa, per un importo complessivo di euro 44.939.014,84 di cui euro 38.574.906,25 di risorse statali ed euro 6.364.108,59 di cofinanziamento regionale;
- con nota 26 gennaio 2011, prot.729, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le politiche abitative, in ottemperanza alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 18, ha richiesto alle regioni di individuare i criteri socio-economici di riparto da seguire per l'assegnazione degli alloggi alle categorie individuate dal D.L. n.112/2008;
- la regione Lazio ha poi approvato, con D.G.R. 25 novembre 2011, n. 558 (**All. 7**), i requisiti di carattere generale e specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa;
- il programma coordinato degli interventi proposto dalla regione Lazio risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;
- il contributo richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato D.P.C.M. 16 luglio 2009;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al CIPE, per l'espressione del previsto parere, con note nota 16 dicembre 2011, n. 45631 (**All. 8**) e 9 gennaio 2012, n. 908 (**All. 9**), l'iscrizione all'ordine del giorno del presente Accordo corredata della relativa relazione istruttoria elaborata e della scheda riepilogativa degli interventi e dei canali di finanziamento che concorrono all'attuazione dell'Accordo di che trattasi (**All. 10**);



- la documentazione istruttoria è stata integrata, con note 9 gennaio 2012, n. 147 (**All. 11**), e 10 gennaio 2012, n. 233 (**All. 12**), trasmesse al CIPE;

VISTA la delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n.5, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2012, reg. 3, foglio 251, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2012, n. 82 (**All. 13**) con la quale è stato, tra l'altro, espresso parere positivo ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in relazione all'Accordo della regione Lazio;

VISTA l'intesa espressa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009, dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella Seduta del 6 giugno 2012, sull'Accordo relativo alla regione Lazio (**All. 14**);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi compresi nel programma coordinato approvato dalla regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 485, allegato 6 al presente Accordo, concernenti le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *d*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella regione Lazio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lazio contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 38.574.906,25 attribuite alla regione Lazio ai sensi del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2010;
- b) regione Lazio con euro 6.364.108,59 sulla base della disponibilità al cofinanziamento assunto con D.G.R. 11 novembre 2010, n. 506, allegato 2 al presente Accordo;
- c) comuni e altri enti pubblici con euro 2.956.080,29, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda riepilogativa di cui al richiamato allegato 11 al presente Accordo;
- d) privati con euro 63.517.050,74, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella citata scheda riepilogativa allegata al presente Accordo.

2. La regione Lazio provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine al permanere dei cofinanziamenti da apportare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Accordo e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui



all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla regione Lazio successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo, la regione Lazio procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.

2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi dei successivi articoli 6, 7 e 8. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Accordo.

3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, da ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo.

4. La regione Lazio, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovvero, nel caso di interventi finanziati per intero dalla regione Lazio, sulla base della normativa regionale vigente.

5. La regione Lazio si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo, pari complessivamente ad euro 38.574.906,25 sono trasferite alla regione Lazio per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione del presente Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009, secondo le seguenti modalità:

a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 15.429.962,51) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo;



b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 11.572.471,87) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;

c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 11.572.471,87) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La regione Lazio, con nota 17 maggio 2012, prot. 215497 (**All.15**), individua quale Responsabile dell'attuazione del presente Accordo l'arch. Bernardino Cinardi, Dirigente della Struttura Dipartimentale di Staff Piani, programmi e progetti promozionali – supporto tecnico normativo del Dipartimento istituzionale e territorio, della medesima Regione.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo ha il compito di:

- a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;
- b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;
- c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
- d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:
 - 1. modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 - 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 - 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
- e) predisporre, fino alla conclusione del programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento degli interventi oggetto del presente Accordo da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;
- f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.

2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale del presente Accordo, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.

3. La regione Lazio si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate.

4. La regione Lazio si impegna, secondo quanto previsto dalla citata delibera CIPE 20 gennaio 2012, a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008 nonché i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione del presente Accordo, al fine della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio e al fine di consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE, sulla corretta applicazione dei sopracitati criteri.

Articolo 8

(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della regione Lazio ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13 nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10

(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal CIPE, con delibera 5 maggio 2011, n. 16, e delibera 20 gennaio 2012, n.5, la regione Lazio comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;



b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente Accordo riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

Articolo 11

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la regione Lazio.


Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Copia del presente Accordo e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della regione Lazio, a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: ing. Giancarlo Storto.....

Per la regione Lazio: dott. Luca Fegatelli.....